



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 febbraio 2019
(OR. en)

6040/19

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0221 (COD)**

EF 39
ECOFIN 111
CODEC 284
DELECT 17

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 669 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.2.2019 che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 669 final.

All.: C(2019) 669 final



Bruxelles, 1.2.2019
C(2019) 669 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.2.2019

che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ introduce il marchio "fondo europeo per l'imprenditoria sociale (EuSEF)", che consente agli investitori di individuare i fondi di investimento che si concentrano sulle imprese sociali. Il regolamento (UE) n. 346/2013 stabilisce a quali condizioni i fondi di investimento possono utilizzare il marchio EuSEF, purché dimostrino una quota elevata di investimenti in imprese sociali, pari ad almeno il 70 % del capitale.

L'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare quanto segue:

- i tipi di conflitti di interesse di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale devono identificare e le misure che i gestori di tali fondi sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse (articolo 9, paragrafo 5);
- i dettagli delle procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale raggiungono l'impatto sociale positivo prefisso (articolo 10, paragrafo 2); e
- il contenuto di talune informazioni, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), da fornire agli investitori, nonché come presentare tali informazioni in modo uniforme per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile (articolo 14, paragrafo 4).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 27 maggio 2014 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di fornire consulenza tecnica in merito alla redazione degli atti delegati previsti dal regolamento (UE) n. 346/2013. Durante la stesura della consulenza tecnica l'ESMA ha mantenuto stretti contatti con i portatori di interessi.

L'ESMA ha pubblicato la relazione finale relativa alla consulenza tecnica destinata alla Commissione in data 3 febbraio 2015². La consulenza ha tenuto conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 26 settembre 2014 e il 10 dicembre 2014. Un'audizione pubblica con esperti organizzata dall'ESMA ha avuto luogo il 10 novembre 2014. Inoltre, è stato consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell'ESMA.

¹ Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

² *Final Report, ESMA's technical advice to the European Commission on the delegated acts of the Regulations on European Social Entrepreneurship Funds and European Venture Capital Funds* (Relazione finale, consulenza tecnica dell'ESMA alla Commissione europea sugli atti delegati dei regolamenti relativi ai fondi europei per l'imprenditoria sociale e ai fondi europei per il venture capital) (2015/ESMA/227).

Durante la stesura della consulenza tecnica l'ESMA ha mantenuto stretti contatti con gli imprenditori sociali, gli investitori a impatto sociale, i gestori dei fondi per l'imprenditoria sociale e altri portatori di interessi degli Stati membri. La consulenza ha inoltre preso in considerazione il lavoro svolto dal gruppo di esperti della Commissione sull'imprenditoria sociale e altre informazioni pertinenti fornite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Impact Measurement Working Group (gruppo di lavoro sulla misurazione dell'impatto) della Social Impact Investment Taskforce (task force sugli investimenti a impatto sociale) del G8. La consulenza tecnica dell'ESMA comprende anche un'analisi costi-benefici.

L'8 febbraio 2016 i servizi della Commissione hanno avviato la consultazione degli Stati membri; è stato debitamente consultato anche il gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 346/2013 definisce un quadro chiaro e coerente per la gestione e la commercializzazione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale nell'Unione europea. Esso stabilisce norme comuni per l'utilizzo del marchio "EuSEF" per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

Le basi giuridiche per gli atti delegati sono definite all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Data la necessità di garantire parità di trattamento, condizioni di concorrenza uniformi e il massimo livello possibile di tutela e fiducia degli investitori, un regolamento delegato della Commissione è considerato lo strumento giuridico più appropriato. Il presente regolamento delegato prevede norme uniformi per tutti i gestori di fondi per l'imprenditoria sociale. Il rischio di divergenze nell'applicazione nei vari Stati membri è pertanto evitato.

La presente proposta prevede le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 stabilisce l'elenco di tipi di conflitti di interesse nel contesto dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale. Disciplina le situazioni che coinvolgono il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, i dipendenti della società di gestione, un altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore. L'articolo 2 stabilisce le norme relative all'obbligo dei gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse, e specifica i requisiti concernenti tale politica.

Inoltre, l'articolo 3 contiene l'elenco dei provvedimenti necessari nel quadro delle procedure e delle misure volte a prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse. L'articolo 4 elenca i provvedimenti necessari qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse siano insufficienti a prevenire i rischi per gli interessi dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e dei loro investitori.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti relativi alle strategie per l'esercizio dei diritti di voto per evitare conflitti di interesse. L'articolo 6 specifica i requisiti, il formato e talune condizioni per quanto concerne la comunicazione dei conflitti di interesse.

Inoltre, gli articoli da 7 a 12 specificano il contenuto di talune informazioni, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), del regolamento (UE) n. 346/2013, da fornire agli investitori. Nello specifico, l'articolo 7 stabilisce le norme che disciplinano le procedure per misurare l'impatto sociale positivo. Gli articoli da 8 a 12 forniscono ulteriori dettagli sulle informazioni precontrattuali agli investitori nei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale. In particolare, tali norme chiariscono gli elementi da includere nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento e precisano le informazioni specifiche da fornire in relazione all'impatto sociale positivo, alle metodologie utilizzate per misurare l'impatto sociale, alla descrizione delle attività non ammissibili e ai servizi di sostegno alle imprese.

Il presente regolamento non prevede norme relative a modalità uniformi di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 346/2013.

L'articolo 13 rinvia l'applicazione del presente regolamento a sei mesi dopo la data di entrata in vigore per concedere ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Il presente regolamento delegato è rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo (SEE) e andrebbe quindi esteso a quest'ultimo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente regolamento delegato non ha implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione europea, né per quello dell'ESMA. Il presente atto non richiede quindi né finanziamenti supplementari né la creazione di posti aggiuntivi per l'ESMA.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.2.2019

che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale³, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nel superiore interesse dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.
- (2) Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.
- (3) I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo

³ GUL 115 del 25.4.2013, pag. 18.

qualificato per l'imprenditoria sociale interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.

- (4) Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni.
- (5) Per garantire un approccio coerente per quanto riguarda le procedure utilizzate dai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale per misurare il conseguimento di un impatto sociale positivo da parte delle imprese di portafoglio ammissibili, elementi specifici dovrebbero essere integrati in tali procedure. Le risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili e i prodotti e i servizi messi a disposizione da tali imprese sono indicatori fondamentali di impatto sociale positivo, che dovrebbero pertanto costituire parte integrante di tali procedure. Per distinguere le imprese sociali dalle imprese che conseguono obiettivi sociali solo incidentalmente, tali procedure dovrebbero includere anche una valutazione dei risultati ottenuti dalle imprese di portafoglio ammissibili.
- (6) È opportuno garantire che le informazioni precontrattuali fornite agli investitori comprendano informazioni sufficientemente dettagliate circa il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale. La descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale dovrebbe pertanto comprendere la descrizione dei settori sociali, delle aree geografiche e delle forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili in cui il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende investire, nonché informazioni sulla distribuzione degli utili di tali imprese.
- (7) È opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie per valutare le metodologie sottostanti utilizzate dal gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale per misurare l'impatto sociale. Le informazioni precontrattuali dovrebbero quindi specificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale si è affidato a metodologie interne o ha utilizzato metodologie generalmente accettate. Le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere altresì la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione, i pertinenti indicatori e la spiegazione del modo in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale assicura il rispetto di tali metodologie.
- (8) Gli investitori dovrebbero poter verificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale segue la politica di investimento quando seleziona attività non ammissibili. Le informazioni precontrattuali dovrebbero pertanto includere informazioni sui tipi di attività non ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, sulle tecniche di investimento, sulle pertinenti restrizioni e sul settore di attività e l'area geografica in cui tali investimenti vengono effettuati.
- (9) Ai fini della trasparenza, è opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie a valutare la natura e la portata dei servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno che il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale fornisce od

organizza tramite terzi. Le informazioni precontrattuali sui servizi di sostegno alle imprese e sulle altre attività di sostegno dovrebbero pertanto descrivere i tipi di servizi e di attività offerti.

- (10) Per consentire ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tipi di conflitti di interesse

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
- b) ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
- c) ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
- d) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - i) gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
 - ii) gli interessi di un investitore nel fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
- e) esegue le stesse attività per il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;

- f) versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013⁴;
- g) influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

Articolo 2

Politica sui conflitti di interesse

1. Il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.
2. La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

Articolo 3

Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

- a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
- b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in conflitto;
- c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;
- d) impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;

⁴ Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

- e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.

Articolo 4

Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale adottano i seguenti provvedimenti:

- a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;
- b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.

Articolo 5

Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti di interesse

1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale in questione che dei suoi investitori.
2. Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti:
 - (a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
 - (b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;
 - (c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.
3. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

Articolo 6

Comunicazione dei conflitti di interesse

1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, e mantengono aggiornate tali informazioni.
2. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;
 - (b) gli investitori hanno acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito web;
 - (c) le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.

Articolo 7

Procedure per misurare l'impatto sociale positivo

1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale garantiscono che le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevedano almeno i seguenti elementi:
 - (a) la valutazione delle risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili;
 - (b) la valutazione dei prodotti e servizi messi a disposizione dalle imprese di portafoglio ammissibili;
 - (c) la valutazione dei risultati imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.

Ai fini del primo comma, lettera c), i risultati che sarebbero comunque stati raggiunti e i risultati imputabili a terzi non sono imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.

⁵ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

2. Le prove a sostegno delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 8

Descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento

1. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:
 - (a) il settore sociale o i settori sociali in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;
 - (b) l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;
 - (c) le forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili;
 - (d) la descrizione dettagliata della ripartizione degli utili delle imprese di portafoglio ammissibili.
2. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni riguardanti almeno il profilo di investimento dell'altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e le informazioni fornite dal fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni riguardanti almeno il tipo di attività in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.
4. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni che indicano almeno se le tecniche includono strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di quasi-equity, strumenti di debito cartolarizzati o non cartolarizzati, prestiti garantiti o non garantiti o qualsiasi altro tipo di partecipazione in imprese di portafoglio ammissibili.
5. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni che indicano almeno se la strategia di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale prevede restrizioni agli investimenti in termini di settori, di attività, di zone geografiche, di percentuali o limiti di investimento, o altre restrizioni.

Articolo 9

Informazioni sull'impatto sociale positivo

1. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 stabiliscono gli specifici prodotti e servizi che devono essere forniti dalle

imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

2. Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni su proiezioni dell'impatto sociale positivo, esse descrivono le ipotesi sulla base delle quali le proiezioni sono state formulate.
3. Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni sui precedenti risultati in termini di impatto sociale positivo, esse includono una copia della relazione annuale più recente, o una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nella relazione annuale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 10

Informazioni sulle metodologie utilizzate per misurare l'impatto sociale

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

- a) una dichiarazione da cui risulti se l'impatto sociale è misurato sulla base di metodologie interne o di altre metodologie generalmente accettate;
- b) la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione e i pertinenti indicatori utilizzati per misurare l'impatto sociale.

Articolo 11

Descrizione delle attività non ammissibili

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno una descrizione di tutti gli elementi seguenti:

- a) le tecniche di investimento e le restrizioni di investimento applicabili;
- b) il settore o i settori di attività delle imprese di portafoglio non ammissibili;
- c) l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio non ammissibili;
- d) i criteri da utilizzare per la selezione dei tipi di attività.

Articolo 12

Informazioni sui servizi di sostegno

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

- a) la descrizione dei tipi di servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno;
- b) informazioni da cui risulti se i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno sono forniti da terzi.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: si prega di inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.2.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER